

VERBALE DI ACCORDO

Addì 4 maggio 2013, in Roma presso la Sede di Unindustria – Confindustria Roma

tra

La Soc. Vodafone Omnitel NV e la Soc. Vodafone Gestione S.p.A. e Vodafone Servizi e Tecnologie S.p.A., assistite da UNINDUSTRIA – Confindustria Roma

e

la SLC CGIL - FISTEL CISL – UILCOM UIL Nazionali e Territoriali, unitamente al Coordinamento Nazionale delle RSU.

Le condizioni del presente accordo si applicano ai lavoratori di Vodafone Italia, Vodafone Gestioni e Vodafone Servizi e Tecnologie in forza all'atto di stipula del presente accordo, come segue:

Nuovi trattamenti economici e normativi

Le parti, tenuto conto dell'attuale situazione di crisi del mercato delle Telecomunicazioni, al fine di realizzare una comune azione volta al rilancio della Società condividono l'importanza strategica di riequilibrare il profilo economico e normativo dei seguenti istituti al fine di contribuire in modo importante alla maggiore sostenibilità e competitività di Vodafone Italia nel settore.

Le parti hanno concordato quanto specificato di seguito al fine di garantire il raggiungimento dei livelli di efficienza e produttività e degli obiettivi di contenimento dei costi necessari per il consolidamento della posizione aziendale nel mercato.

A tale proposito pertanto le parti intendono modificare i trattamenti sotto elencati come segue:

1. Contratto di lavoro a Tempo parziale

L'Azienda agevolerà l'accoglimento, favorendo le richieste di trasformazione da tempo pieno a orario di lavoro a tempo parziale a 30 ore settimanali, in linea con quanto previsto in materia dall'art. 18 del vigente CCNL TLC, in aggiunta agli Accordi esistenti del 2004 e del 2008.

2. Ferie

- Spettanza Aree non Operative

Le parti concordano che la spettanza annua dovrà essere fruita entro l'anno solare di maturazione attraverso una programmazione esigibile come di seguito indicato.

[Handwritten signatures and initials are present throughout the page, including 'B', 'D', 'FA', 'Popa', 'Dill', 'CDR', 'CP', and various illegible signatures at the bottom.]

fruizione di tutte le spettanze residue nei 24 mesi, i lavoratori daranno corso ad una programmazione individuale.

- Residui anni precedenti Arce Operative

Le parti concordano che i residui degli anni precedenti dovranno essere fruiti entro 24 mesi, fino ad esaurimento della spettanza residua individuale, usufruendo tassativamente di una giornata di ferie da collocarsi il venerdì o il sabato ovvero la domenica di ciascuna settimana nell'arco dell'anno, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative. Per quanto attiene i Flagship Vodafone in Store i lavoratori dovranno usufruire di una giornata di ferie nell'arco delle settimana compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative. Le parti si danno atto che qualora detta modalità non fosse sufficiente a consentire la fruizione di tutte le spettanze residue nei 24 mesi, i lavoratori daranno corso ad una programmazione individuale.

Nota a Verbale

Le parti si danno atto che, dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità di servizio oltre i 10 anni, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 31 del vigente CCNL TLC, ad un giorno di ferie aggiuntivo, ragguagliato ad 8 ore.

3. Riduzione dell'Orario di Lavoro e Permessi in sostituzione delle festività soppresse di cui alla Legge n. 54 del 5 marzo 1977

In ordine ai permessi previsti dall'art. 26 del CCNL TLC, le parti confermano la natura dell'istituto di effettiva riduzione dell'orario di lavoro contrattuale; ferma restando la funzione sostitutiva delle festività soppresse dei permessi previsti dal comma 6 dell'art. 28 del CCNL TLC, le parti convengono che per la vigenza del presente accordo detti permessi seguiranno i criteri di fruizione e le norme previste di seguito in merito ai permessi per Riduzione dell'Orario di Lavoro.

In coerenza con quanto sopra, le parti convengono che detti permessi debbano essere fruiti dai lavoratori entro l'anno di maturazione, tenendo conto della conciliazione delle esigenze personali dei lavoratori con quelle aziendali.

Le parti si danno atto di riconfermare l'operatività della Commissione ROL.

- Spettanza Arce non Operative

I permessi di cui sopra, dovranno essere tassativamente fruiti nell'ambito dell'anno solare sia attraverso l'individuazione di un calendario di chiusure collettive definito in sede di esame congiunto così come previsto dal CCNL TLC, sia attraverso l'individuazione di periodi definiti dal lavoratore e approvati dall'azienda. Qualora non fossero fruiti tali permessi, l'Azienda assegnerà tassativamente la fruizione nel periodo gennaio - giugno dell'anno successivo. Le parti concordano di incontrarsi entro il mese di maggio del corrente anno per la definizione del calendario delle

Papa

CD

CB

PS

3

chiusure collettive. In tale occasione sarà data evidenza delle aree operative e non operative. A titolo indicativo ad oggi la classificazione delle Aree Operative è la seguente:

Elenco reparti operativi.

Technology:

- Network & Service Operations
- Network Operations
- Network Monitoring Center
- IT Operations
- Office IT

Vendite:

- Flagship/ Stores (negozi)

Commercial Operations:

- Call center Business -Consumer- Enterprise
- War Room

Safety Security and Facilities

- Frodi
- Security Operations
- Facilities Operations

-- Spettanza Aree Operative

Le parti concordano che la spettanza annua dovrà essere fruita entro l'anno solare di maturazione attraverso una programmazione esigibile come di seguito indicato.

Le richieste di fruizione dei permessi saranno accolte, compatibilmente con le esigenze di servizio. La fruizione dei permessi avverrà su specifica richiesta del lavoratore, da effettuarsi con un preavviso di almeno 7 giorni lavorativi. Qualora al termine del primo quadrimestre gennaio-aprile (di ogni anno), per esigenze di servizio dette richieste non fossero accolte i relativi permessi, dovranno essere fruiti, comunque, nel corso del quadrimestre immediatamente successivo sempre con una richiesta di preavviso di almeno 7 giorni lavorativi. Qualora dette ulteriori richieste, sempre per esigenze di servizio non fossero nuovamente accolte, durante il quadrimestre successivo l'Azienda sarà comunque tenuta ad accogliere le richieste, fermo restando che vengano presentate dal lavoratore con un preavviso di almeno 7 giorni lavorativi.

Le parti si danno atto che per l'anno 2013, la procedura di cui al paragrafo che precede sarà limitata a quanto previsto sopra per gli ultimi due quadrimestri dell'anno solare.

- Residui anni precedenti Aree non Operative

I residui degli anni precedenti dovranno essere fruiti entro 24 mesi, fino ad esaurimento della spettanza residua individuale, usufruendo tassativamente di due ore giornaliere da collocarsi il

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Papa

*CDP
CB*

[Multiple handwritten signatures and initials]

venerdi di ciascuna settimana nel periodo gennaio - maggio e ottobre - dicembre. Le parti si danno atto che qualora detta modalit  non fosse sufficiente a consentire la fruizione di tutte le spettanze residue nei 24 mesi, i lavoratori daranno corso ad una programmazione individuale che l'Azienda   tenuta ad accettare.

Qualora al termine dei 24 mesi residuassero ancora permessi non fruiti, questi non saranno pi  nella disponibilit  del lavoratore n  potranno essere monetizzati.

- Residui anni precedenti Aree Operative

Le parti convengono che i residui degli anni precedenti dovranno essere fruiti entro 24 mesi, fino ad esaurimento della spettanza residua individuale attraverso una programmazione esigibile come di seguito indicato. Le parti si danno atto che qualora detta modalit  non fosse sufficiente a consentire la fruizione di tutte le spettanze residue nei 24 mesi, i lavoratori daranno corso ad una programmazione individuale.

Le richieste di fruizione dei permessi saranno accolte, compatibilmente con le esigenze di servizio.

La fruizione dei permessi avverr  su specifica richiesta del lavoratore, da effettuarsi con un preavviso di almeno 7 giorni lavorativi. Qualora al termine del primo quadrimestre gennaio-aprile (di ogni anno), per esigenze di servizio dette richieste non fossero accolte i relativi permessi, dovranno essere fruiti, comunque, nel corso del quadrimestre immediatamente successivo sempre con una richiesta di preavviso di almeno 7 giorni lavorativi. Qualora dette ulteriori richieste, sempre per esigenze di servizio non fossero nuovamente accolte, durante il quadrimestre successivo l'Azienda sar  comunque tenuta ad accogliere le richieste, fermo restando che vengano presentate dal lavoratore con un preavviso di almeno 7 giorni lavorativi.

Le parti si danno atto che per l'anno 2013, la procedura di cui al paragrafo che precede sar  limitata a quanto previsto sopra per gli ultimi due quadrimestri dell'anno solare..

Decorsi tali termini eventuali residui di tali permessi non saranno pi  nella disponibilit  del lavoratore n  potranno essere monetizzati.

4. Contratto di lavoro a tempo parziale Call Center

Le parti convengono che saranno positivamente accolte le richieste di trasformazione in contratto di lavoro a tempo parziale di a 20 ore e 25 ore settimanali, con assegnazione del turno fisso, che verr  definito temperando, ove possibile, le esigenze di servizio con le esigenze individuali. Con particolare riferimento al contratto a tempo parziale di 20 ore settimanali al fine di avere una gestione del traffico telefonico in linea con il flusso delle chiamate   fondamentale associare *part time* a 4 ore a coppie.

Sar  avviata una sperimentazione nell'ambito di una unit  organizzativa da definire con riferimento alla tipologia di contratto di lavoro a tempo parziale "verticale" a 24 ore settimanali.

Le trasformazioni di cui sopra dovranno avere carattere di non reversibilit .

Le parti concordano di attivare un incontro a livello nazionale da tenersi entro il mese di settembre 2013, una specifica Commissione Paritetica (composta da 6 componenti sindacali e 6 rappresentanti

[Handwritten signatures and initials are present throughout the page, including 'Papa', 'CDX', and 'CB' on the right side, and various scribbles and initials at the bottom.]

aziendali) in materia di produttività e di conciliazione tempi di vita e tempi di lavoro nel *Call Center* (quali a titolo esemplificativo, turnistica, miglioramento della qualità del servizio).

Le parti si danno atto che la Commissione concluderà i propri lavori entro 6 mesi dall'avvio.

5. Assorbimento aumenti economici previsti dall'Accordo di Rinnovo del CCNL TLC del 1° febbraio 2013

A fronte di superminimi individuali assorbibili, l'Azienda assorbirà parzialmente gli aumenti previsti dall'Accordo di Rinnovo del CCNL TLC del 1° febbraio 2013, nel corso del 2013/2014, nelle seguenti misure massime:

SUPERMINIMO IND. ASSORB.	% ASSORBIMENTO SINGOLA TRANCHE
0 - 200 €	0%
200 - 300 €	30%
300 - 500 €	70%
Oltre 500 €	95%

A tutto il personale con contratto di lavoro a tempo parziale indeterminato non sarà effettuato alcun assorbimento.

Nota a Verbale

L'Azienda conferma che gli importi erogati a titolo di incentivazione individuale (STIP) così come il Premio di Risultato di cui all'Accordo sottoscritto in pari data non avranno incidenza su tutti gli istituti contrattuali diretti, indiretti e differiti (incluso il TFR).

Il presente Accordo costituisce un corpo unico ed inscindibile con gli accordi sottoscritti in pari data.

In considerazione delle finalità perseguite con la presente intesa, le Organizzazioni Sindacali si impegnano a non avanzare a nessun livello, per tutto il periodo di riferimento, richieste inerenti le materie disciplinate dal presente accordo e da quelli sottoscritti in pari data.

Le parti si impegnano a rinegoziare i contenuti della presente intesa, a partire dalla possibilità di ridefinire la disciplina degli istituti contrattuali, ove si dovessero registrare consistenti e significativi miglioramenti rispetto alle previsioni dell'attuale piano strategico fino al 31 marzo 2016 nonché nel caso in cui dovessero emergere situazioni incompatibili con gli obiettivi indicati.

[Area containing numerous handwritten signatures and initials, including names like 'Papa', 'CDB', and 'CB', along with various scribbles and marks.]

Le parti concordano che per le materie non normate e non novellate dal presente accordo restano validi gli accordi vigenti alla data di sottoscrizione della presente intesa e le prassi in atto.

Alla scadenza del presente Accordo e delle intese correlate troverà applicazione la disciplina del CCNL TLC (Ferie, Riduzioni dell'Orario di Lavoro ed ex Festività).

Le parti si danno atto che con ciò si realizza quanto previsto dall'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011.

Le parti confermano, infine, che il presente accordo viene sottoscritto dalle Segreterie Nazionali e Territoriali di SLC CGIL, FISTel CISL e UILCOM UIL e dal Coordinamento Nazionale delle RSU di Vodafone Omnitel N.V., rappresentativo delle RSU costituite nelle Unità Produttive della Società Vodafone Omnitel N.V. e sulla base del mandato ricevuto dalle Assemblee dei lavoratori.

Il presente Accordo costituisce un corpo unico ed inscindibile con gli accordi sottoscritti in pari data.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. l'UNINDUSTRIA - CONFINDUSTRIA ROMA

p. la Soc. VODAFONE OMNITEL N.V.

p. la Soc. VODAFONE GESTIONE S.p.A.

p. la Soc. VODAFONE Servizi e Tecnologie S.p.A.

p. la SLC CGIL

p. la FISTEL CISL

p. la UILCOM UIL

p. il Coordinamento Nazionale delle RSU

Papav

Francesco Aliverti

Enrico Cordero

